

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 102

DATA: 31/10/2025

OGGETTO: Determina di autorizzazione alla stipulazione del contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/1998 e all'erogazione del contributo residenzialità per il periodo 01.11.2025 – 31.10.2026 ai sensi del “Regolamento per la gestione tramite contratti di locazione degli immobili di proprietà di IVSSP” in favore del sig. – omissis -

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Premesso che l'Istituzione è proprietaria dell'appartamento sito in Venezia, -omissis-, dati catastali –omissis-;

Considerato che il sig. –omissis-, residente in – omissis -, è conduttore del suddetto immobile giusto contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia n. – omissis -;

Preso atto della necessità di stipulare un nuovo contratto di locazione e che una delle organizzazioni che ha sottoscritto i nuovi patti territoriali, ai sensi della legge 431/1998 e del Decreto 30.12.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha predisposto il conteggio del canone per l'appartamento come sopra identificato, che indica l'importo minimo annuo in Euro 7.229,06= (mensile Euro 602,43=) e l'importo massimo annuo in Euro 10.665,83= (mensile Euro 888,82=);

Preso atto della richiesta del conduttore di vedersi riconosciuto, ai sensi dell'art. 9 del “Regolamento per la gestione tramite contratti di locazione degli immobili di proprietà di IVSSP” approvato con Delibera n. 24 del 29.09.2023, un contributo a sostegno del canone di locazione, consistente in una riduzione in percentuale del canone locativo annuo contrattuale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto regolamento, il canone è definito con le seguenti fasce ISEE:

- da euro 0 a euro 7.000,00 si applica il minimo di subfascia con contributo residenzialità a carico dell'Ente pari al 75%;
- da euro 7.000,01 a euro 15.000,00 si applica il minimo di subfascia con contributo residenzialità a carico dell'Ente pari al 60%;
- da euro 15.000,01 a euro 26.000,00 si applica il minimo di subfascia con contributo residenzialità a carico dell'Ente pari al 40%.

Appurato che il conduttore ha fatto pervenire un'attestazione ISEE per l'anno 2025 per un importo pari ad Euro 12.938,00= il che lo inserisce nella fascia economica, dove si prevede che l'inquilino versi il 40% del canone minimo determinato con i criteri dei patti territoriali;

Considerato che, per quanto ciò premesso, il conduttore è tenuto a versare all'Ente la somma mensile di Euro 240,98= mentre la differenza tra quest'ultima e il canone contrattuale (Euro 602,43=), ovverosia Euro 361,45= è a carico dell'ente;

Visto:

ISTITUZIONE VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA

- l'art.12 del vigente Statuto dell'Ente

Visto il "Regolamento per la gestione tramite contratti di locazione degli immobili di IVSSP" approvato con Deliberazione n. 24 del 29/09/2023

DISPONE

Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Autorizzare la sottoscrizione del contratto di locazione abitativa per il periodo 01.11.2025 – 31.10.2028 ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 431/1998 tra Istituzione Veneziana e il sig. –omissis- dell'immobile sito in Venezia, –omissis-, dati catastali –omissis-, con canone annuo pari ad Euro 7.229,16= (arrotondato) e mensile Euro 602,43=;
2. Autorizzare l'erogazione del contributo residenzialità a favore del sig. –omissis- consistente in una riduzione di Euro 361,45= pari al 60% del canone locativo mensile contrattuale per il periodo 01.11.2025 – 31.10.2026, con conseguente versamento del canone mensile di Euro 240,98=;
3. Autorizzare la sottoscrizione del conseguente accordo di novazione parziale del contratto di locazione tra le parti per il periodo 01.11.2025 – 31.1.2026.

II SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Andrea Zampieri



ZAMPIERI
ANDREA
31.10.2025
10:05:32
UTC